

Nel testo qui riportato vengono evidenziate le modifiche apportate dal DM 30 marzo 2020 al DM 14 luglio 2017, rep. 304 recante “Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d’essai ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e m), della legge 14 novembre 2016, n.220”, dal DM 30 marzo 2020.

Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l'utente nella lettura e nella comprensione dell'articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

## IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### ***Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d’essai ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e m), della legge 14 novembre 2016, n.220.***

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89”;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n.220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

**VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n.220 del 2016, che definisce «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: *i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi*, e prevede l’adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione di tali requisiti;

**VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n.220 del 2016, che definisce «sala d’essai»: *“la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di*

*abitanti del comune e degli schermi in attività”* e prevede l’adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione dei criteri per la programmazione qualificata delle sale d’essai;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti culturali e artistici che caratterizzano i film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n.220 del 2016, nonché i criteri previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), della medesima legge, per la programmazione qualificata da parte delle sale d’essai.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla legge n.220 del 2016. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) “film d’archivio”: i film aventi valore storico e culturali conservati nelle cineteche di cui all’articolo 7, comma 6, della legge n.220 del 2016;
  - b) «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi;
  - c) «proiezione cinematografica»: l’attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda;
  - d) «sala d’essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di proiezioni cinematografiche di film d’essai, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del presente decreto.

### Articolo 2

#### *Film d’essai*

1. Sono considerati “film d’essai” **ovvero “film di ricerca e sperimentazione riconoscibili”**:
  - a) i film che presentano spiccati elementi di ricerca o di sperimentazione riconoscibili:
    - 1) nel linguaggio cinematografico;

- 2) nell'impianto e nella struttura narrativa;
- 3) nell'uso delle fonti e nelle tecniche di ripresa ovvero di montaggio;
- 4) nel rapporto fra contenuti narrativi e contenuti documentaristici ovvero fra contenuti ripresi con tecniche tradizionali e contenuti realizzati con tecniche digitali;
- 5) nelle modalità di produzione, realizzazione e distribuzione.

b) i film d'archivio.

~~2. La richiesta di riconoscimento della qualifica di film d'essai è presentata dal produttore o dal distributore su modelli predisposti dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "DG Cinema".~~

**2. La qualifica di film d'essai è attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, a seguito di istanza presentata dalle società di produttori o di distributori del film, attraverso la piattaforma "DG Cinema on line", reperibile sul sito web della Direzione generale - [www.cinema.beniculturali.it](http://www.cinema.beniculturali.it) - e previo parere degli esperti di cultura cinematografica, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni. In caso di parere negativo, al richiedente la qualifica di film d'essai è concessa la possibilità di presentare un'unica istanza di riesame.**

~~3. Nel caso in cui la richiesta del produttore o distributore sia effettuata antecedentemente alla richiesta di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161, contestualmente alla richiesta deve essere consegnata copia del film, con le modalità specificate nella modulistica.~~

**3. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:**

a) avere sede legale nel territorio italiano;

b) essere fiscalmente residenti in Italia alla data di presentazione dell'istanza;

c) operare con il codice ATECO 59.11-59.13, riscontrabile dalla visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;

d) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale del legale rappresentante.

~~4. La qualifica di film d'essai è attribuita con decreto del Direttore generale Cinema, adottato entro trenta giorni dalla richiesta.~~

**4. La qualifica di film d'essai è attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e può essere riconosciuta anche prima della diffusione in sala dell'opera cinematografica.**

~~Articolo 3  
Sala d'essai~~

- ~~1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di sala d'essai, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d'essai, determinata sulla base del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala e dal numero degli schermi in essa attivi, è la seguente:~~
  - ~~a) per le sale ubicate in Comuni fino a 15.000 abitanti:~~
    - ~~1. da uno a quattro schermi: minimo 51% di proiezione di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;~~
    - ~~2. oltre quattro schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;~~
  - ~~b) per le sale ubicate in Comuni con popolazione compresa oltre 15.000 e fino a 100.000 abitanti:~~
    - ~~1. da uno da uno a sette schermi: minimo 55% di proiezione di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;~~
    - ~~2. oltre sette schermi: minimo 60% di proiezione di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;~~
  - ~~c) per le sale ubicate in Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti:~~
    - ~~1. da uno a quattro schermi: minimo 55% di proiezione di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;~~
    - ~~2. oltre quattro schermi: minimo 65% di proiezione di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei.~~
- ~~2. La qualifica provvisoria di sala d'essai è attribuita annualmente, con decreto del Direttore generale Cinema, su richiesta dell'impresa di esercizio cinematografico, da presentarsi su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'impegno alla programmazione per l'anno successivo di film d'essai nella misura di cui al comma 1 del presente articolo.~~
- ~~3. Ai fini dell'ottenimento definitivo della qualifica di sala d'essai, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di programmazione, l'impresa di esercizio cinematografico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema, comunica i dati relativi alla programmazione dell'anno solare precedente. L'attribuzione della qualifica è disposta con decreto del Direttore generale Cinema, adottato entro trenta giorni dalla comunicazione dei dati della programmazione di cui al presente comma. La mancata comunicazione entro il termine previsto comporta la revoca della qualifica provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo.~~

### **Articolo 3**

#### ***Sala d'essai***

**1. Si considera sala d'essai la sala che realizza una programmazione cinematografica maggioritaria di film d'essai. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di sala d'essai e dell'ammissibilità al contributo annuo per la programmazione, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d'essai - determinata sulla base del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala e del numero degli schermi in essa attivi - è fissata con bando annuale a firma del Direttore generale Cinema e audiovisivo.**

**Le sale d'essai devono comunque aver svolto, nell'anno precedente, una programmazione di film d'essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al 55% per le sale con tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il 35% di tali quote deve essere costituito da proiezioni di film d'essai di nazionalità italiana ed europea.**

**2. La qualifica di sala d'essai è assegnata annualmente, con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, su istanza dell'impresa o comunque del soggetto che svolge l'attività di esercizio cinematografico, da presentare, su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema e audiovisivo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno solare per il quale si chiede il riconoscimento, comunicando i dati relativi alla programmazione di tale anno, nonché ai film già riconosciuti d'essai entro il 31 gennaio dell'anno in cui è presentata l'istanza.**

**3. I soggetti che presentano l'istanza per la qualifica di sala d'essai devono, a pena di inammissibilità:**

- a) avere sede legale nel territorio italiano;**
- b) essere fiscalmente residenti in Italia alla data di presentazione dell'istanza;**
- c) operare con il codice ATECO 59.14, riscontrabile dalla visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;**
- d) essere muniti del codice di biglietteria automatizzata rilasciato dalla S.I.A.E. (codice B.A.);**
- e) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva;**
- f) attestare, in forma di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di legge, contenuti nell'allegato alla modulistica, presente sulla piattaforma "DG Cinema on line" del sito web istituzionale [www.cinema.beniculturali.it](http://www.cinema.beniculturali.it).**

Articolo 4  
*Controlli e revoca*

1. La ~~DG Cinema~~ **DG Cinema e audiovisivo** può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nel presente decreto.
2. La ~~DG Cinema~~ **DG Cinema e audiovisivo** nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può disporre appositi controlli, sia documentali, sia tramite ispezioni, finalizzati alla verifica della corretta applicazione del presente decreto.
3. L'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, anche successivamente all'accoglimento delle richieste, deve essere tempestivamente comunicata alla ~~DG Cinema~~ **DG Cinema e audiovisivo**.
4. In caso di dichiarazione mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di ~~richiesta per il riconoscimento~~ **istanza** di cui al presente decreto, è disposta la revoca della qualifica di film d'essai ~~ovvero di sala d'essai.~~ **o di sala d'essai, nonché del relativo contributo assegnato. In tale ipotesi, la DG Cinema e audiovisivo provvederà al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.**  
**4.bis. La DG Cinema e audiovisivo effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori.**  
**4-ter. Ogni variazione di dati relativi al soggetto istante deve essere tempestivamente comunicata alla DG Cinema e audiovisivo.**

Articolo 5  
*Pubblicità e trasparenza*

1. L'elenco dei film d'essai e l'elenco delle sale d'essai sono pubblicati sul sito della ~~DG Cinema~~ **DG Cinema e audiovisivo**.

Articolo 6  
*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto si applica alla programmazione effettuata a partire dall'anno 2017. Per la programmazione effettuata nell'anno 2016 si applicano i criteri per l'attività cinematografica d'essai di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai componenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO